



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
MASTER IN DIRITTO AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO

---

*Dott. Luca Calì*

—————  
L'INFRANGIBILITÀ DEL P.A.U.R.  
—————

---

Anno Accademico 2022/2023

# L'INFRANGIBILITA' DEL P.A.U.R.

ANALISI PRATICA SULL' APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.156/2006

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

INTRODUZIONE .....	Pag. 3
IL CASO EXPO 2015. ....	Pag. 7
VIA E AIA ALL'INTERNO DEL P.A.U.R. ....	Pag. 9
QUESTIONI APPLICATIVE E IL CASO DELLA C. S.R.L. ....	Pag. 16

## INTRODUZIONE

Nei casi di progettazione ed elaborazioni di piani di intervento che potrebbero avere un'incidenza sull'ambiente, occorre mettere in atto particolari procedure amministrative, indirizzate, in ossequio al principio di precauzione, alla verifica preventiva della compatibilità ambientale.

Esse mirano ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

Per contemperare le diverse esigenze prima citate, il legislatore con il l. d.lgs. del 16 giugno 2017 n. 104 introduce due nuovi istituti di razionalizzazione delle procedure, per i progetti sottoposti a VIA, con finalità di semplificazione: 1) il PUA (Provvedimento Unico Ambientale, ex art. 27 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), applicabile ai progetti di competenza statale; 2) il PAUR Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), per i progetti di competenza regionale.

Nel caso del PAUR oggetto del presente elaborato, il proponente è tenuto a presentare l'istanza di VIA all'autorità competente, ossia nel caso in esame presso il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, allegando tutta la documentazione finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Dopo una fase di consultazione, l'Autorità Competente è tenuta a convocare una conferenza di servizi, alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o potenzialmente interessate.

La conferenza di servizi (decisoria) si svolge, ai sensi dell'art. 14-ter, legge 7 agosto 1990 n. 241, e la determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce il provvedimento unitario, P.A.U.R., comprendente il provvedimento favorevole di V.I.A. o di V.I.N.C.A., l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'attività, nonché le correlate prescrizioni acquisite alla Conferenza dei Servizi.

Come chiarito, dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 198/2018, **"il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti"**

**amministrativi**, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, **ma li ricomprende** nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017).

Esso ha, dunque, una **natura per così dire unitaria**, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti”.

Secondo la Consulta, la disciplina statale individua così un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la "speciale" tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro.

I principali provvedimenti inclusi nel P.A.U.R. sono la Valutazione di Impatto Ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

La prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tra il sacrificio ambientale imposto da un determinato progetto e l’utilità socioeconomica dallo stesso ritraibile – anche alla luce delle alternative possibili, ivi inclusa la c.d. “opzione zero”. Nel contesto del procedimento di AIA, la valutazione ex ante e integrata della compatibilità ambientale di un impianto – e, quindi, le sue

regole di funzionamento – devono essere condotte ed individuate sulla base di soluzioni tecniche, gestionali e di controllo standardizzate a livello europeo.

Ci si riferisce in questo caso alle c.d. BAT (Best Available Techniques) o, in italiano, alle MTD (Migliori Tecnologie Disponibili).

La complessità, il rapporto di atto presupposto della VIA, rispetto al successivo provvedimento di AIA, l'autonomia procedimentale tra i due procedimenti, hanno indotto il Legislatore ad introdurre il P.A.U.R. al fine di accorpare in unico contesto procedimentale e decisionale l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Se tale lodevole obiettivo di semplificazione sia stato raggiunto non è facile a dirsi, ma certamente la giurisprudenza amministrativa può fornirci alcuni "indicatori".

## IL CASO EXPO 2015

Esemplificativo è il caso posto all'attenzione del Tar Lombardia, Milano, sez. II, 16 novembre 2021 n. 2538.

La vicenda riguardava una nota area appartenente ai territori dei Comuni di Milano e di Rho che ha ospitato l'EXPO del 2015 e risale a un decennio fa, quando fu stipulato l'Accordo di programma tra il Comune di Milano, la Regione Lombardia, il Comune di Rho e Poste Italiane al fine, da un lato, di consentire appunto la realizzazione dell'Esposizione Universale del 2015, anche attraverso la definizione della idonea disciplina urbanistica; e, dall'altro lato, di disciplinare la riqualificazione dell'area a seguito dell'evento, da attuarsi mediante l'approvazione di un PII o altro atto di programmazione negoziata equipollente. L'Accordo di Programma, cui il Consiglio Comunale aderì con delibera del 25 luglio 2011, comportava variante urbanistica a entrambi gli strumenti di pianificazione del comune di Milano e del comune di Rho con il fine di *"delineare la configurazione dell'area successivamente all'evento Expo 2015, in coerenza con i principi generali di pianificazione contenuti nei PGT dei Comuni di Milano e di Rho in fase di approvazione"*.

Dalla narrativa del ricorso si comprende come l'associazione ambientalista si sia scagliata contro il PII definitivamente approvato

dal Comune nel febbraio 2020, impugnandolo con un ricorso corredato da sei motivi, ma senza aver successivamente impugnato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) emesso in sede di conferenza dei servizi qualche giorno dopo il PII ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 (il Testo Unico Ambientale o TUA). Di questa omissione si avvedono tutte le difese avversarie che sollevano l'eccezione di inammissibilità del ricorso, eccezione che – a seguito di una ricostruzione in diritto del procedimento effettuata dal TAR – viene accolta, definendo il giudizio in rito.

Tale pronuncia segna un chiaro solco giurisprudenziale nel senso dell'**unitarietà** del P.A.U.R., il quale deve essere inteso come atto che ricomprende – *uti singuli* – i singoli titoli abilitativi emessi in seno alla conferenza di servizi nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi che dunque **assume natura unitaria**.



## VIA E AIA ALL'INTERNO DEL P.A.U.R.

Per meglio comprendere la natura del P.A.U.R., è fondamentale una premessa. È onere del proponente quello di produrre non solo un'istanza ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 152/2006 (V.I.A.), bensì corredarla della documentazione necessaria all'ottenimento di tutti i titoli, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. È opportuno soffermarsi su tale previsione. La disposizione non pone alcun limite ai titoli da annoverare all'interno del PAUR.

Si tratta, infatti, di una scelta normativa realmente omnicomprensiva che non distingue né per la tipologia di titolo, né per relativo livello di dettaglio progettuale.

Non vi è distinzione in relazione alla tipologia del titolo, poiché, a differenza della omologa previsione a livello statale, i titoli da acquisire non sono esclusivamente quelli "ambientali", bensì ogni titolo necessario, anche quelli, dunque, di natura non ambientale.

Tra i principali titoli troviamo la Valutazione Impatto ambientale e L'autorizzazione integrata ambientale.

Inizialmente, i rapporti tra VIA e AIA sono stati disciplinati dall'articolo 34 del Codice dell'ambiente, nel quale si stabiliva che,

per le opere e i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e rientranti nell'elenco delle attività soggette ad autorizzazione ambientale integrata, *"è facoltà del proponente ottenere che la procedura di valutazione dell'impatto ambientale sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale"*. Integrazione, dunque, facoltativa e applicabile a discrezione dei soggetti interessati. Quanto all'iter processuale, il legislatore aveva preferito, all'accorpamento in un unico procedimento, la strada dell'unificazione delle fasi procedurali maggiori: la fase pubblicitaria, di partecipazione del pubblico e istruttoria. Con il d.lgs. 55 del 200563 le due procedure venivano configurate ancora come separate ma, al fine di preservare il rapporto di presupposizione dell'una (la VIA) rispetto all'altra (l'AIA), si prevedeva l'obbligo di sospendere il procedimento di AIA in attesa della valutazione ambientale. Con il d.lgs. 152 del 2006 si cambiava, ancora una volta, parzialmente regime in una prospettiva di maggior integrazione, prevedendosi la facoltà, rimessa alla scelta libera del proponente, di incorporare la VIA nel procedimento di AIA attraverso la presentazione di elaborati valevoli per entrambe, lo svolgimento di un'unica fase di pubblicità e di consultazione e di un'unica istruttoria, ma mantenendo separati gli atti conclusivi, e a tal fine

continuandosi a prevedere la sospensione del procedimento di AIA fino al rilascio del "parere"(così ancora denominato) di compatibilità ambientale (art. 34). La disciplina era appena entrata in vigore quando veniva integralmente riscritta dal d. lgs. 4 del 2008, che introduceva un doppio regime radicalmente diverso: per i procedimenti di competenza statale si prevedeva che il provvedimento di VIA "facesse luogo" dell'autorizzazione integrata, mentre per quelli di competenza regionale si limitava a richiedere il "coordinamento" dell'AIA "all'interno del procedimento di VIA", rimettendo alle regioni di stabilire le relative modalità e prescrivendo in ogni caso l'unicità della consultazione del pubblico.

Tale assetto veniva interamente revisionato dal d. lgs. 104 del 2017, che introduceva agli artt. 27 e 27 bis del codice il PAU (provvedimento unico in materia ambientale) e il PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale).

Ai principi di concentrazione e di assorbimento il legislatore si è saldamente ispirato anche ai fini del coordinamento tra VIA e AIA, andando ben oltre l'invito proveniente dalla direttiva europea 2011/92.

Con l'avvento del P.A.U.R. quando è necessario esperire la procedura di VIA, questa viene rilasciata nell'ambito di un procedimento unico

comprensivo non solo dell'AIA ma anche, per i procedimenti statali, delle ulteriori autorizzazioni ambientali espressamente indicate all'art. 27.

Si tratta quindi di un procedimento volto a "semplificare, razionalizzare e velocizzare" la valutazione ambientale e a raccogliere intorno ad essa ulteriori atti di assenso, in cui la VIA ha un ruolo di estrema rilevanza: non solo la conferenza di servizi è gestita dall'autorità competente per tale provvedimento, ma la decisione di rilasciare gli ulteriori titoli abilitativi deve essere «assunta sulla base del provvedimento di VIA».

È proprio la natura omnicomprensiva del provvedimento "finale" che pone l'interprete di fronte al difficile coordinamento tra le due discipline procedurali.

Se è indubbia l'antiorità logica e giuridica della VIA rispetto all'AIA - la prima si riferisce al progetto e la seconda alla realizzazione e gestione dell'opera, - tra le due esistono forti interrelazioni, per essere entrambe aperte alla partecipazione e per richiedere un'istruttoria in gran parte coincidente, poiché ai fini della valutazione ambientale non risultano estranee le analisi e le verifiche da effettuare in sede di autorizzazione integrata.

Del resto, l'AIA, sin dalla sua istituzione con d. lgs. 372 del 1999, ha rappresentato in sé un modello di coordinamento, poiché consente di valutare l'effetto complessivo sull'ambiente di un impianto fonte di plurime emissioni inquinanti, unificando i controlli prima svolti separatamente con riferimento alle singole matrici ambientali (acqua, aria, suolo).

Il "valore aggiunto" di tale riunificazione in un solo procedimento si concretizza sia sul piano della tutela ambientale, poiché approcci distinti non sono capaci di cogliere gli effetti cumulati e possono addirittura provocare il trasferimento dell'inquinamento da una matrice all'altra, sia sul piano della semplificazione.

In quest'ottica, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 9 del 2019, ha sottolineato la valenza sostitutiva di tutti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte dalla determinazione conclusiva assunta dalla conferenza dei servizi, e la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come la determinazione sia assunta "con gli effetti di cui all'articolo 14 quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti", con la conseguenza che la circostanza che nel provvedimento confluiscano, oltre al provvedimento di VIA, anche gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del

progetto, non può elidere il fatto che l'effetto autorizzativo deriva dalla stessa determinazione conclusiva della Conferenza stessa (ove positiva), la quale è potenzialmente in grado di superare anche eventuali dissensi, o silenzi, delle Amministrazioni ordinariamente competenti.

Il fatto che la determinazione finale della conferenza sia presa sulla base delle posizioni prevalenti, non va inteso nel senso che gli standards e i parametri richiesti dalla legge siano riducibili.

La procedura unificata, quindi, non riduce il livello di tutela ambientale e non esonera dal rispettare i parametri previsti dalle singole discipline di settore (inquinamento atmosferico, scarichi, rifiuti).

In ambito statale, la circostanza che la conferenza dei servizi sia guidata dal MASE (e dalla corrispondente autorità regionale competente per la VIA) sembra accrescere e non diminuire le garanzie di tutela dell'ambiente rispetto a quelle assicurate nelle altre conferenze in cui l'autorità procedente è diversa da quella preposta alla tutela ambientale e quindi meno "sensibile" a tale sfera di interessi.

Ciò induce a ritenere, conclusivamente, che le più approfondite verifiche rese possibili dal coordinamento procedimentale, in

particolare con il procedimento di AIA, attraverso il modulo procedimentale della conferenza dei servizi, rappresentino un metodo ottimale al fine di soddisfare al meglio le esigenze contrapposte. Piuttosto che piegarsi alla ragion politica e cedere alla logica compromissoria, il procedimento integrato, ispirato ad una concezione davvero unitaria della tutela ambientale, si profila come la soluzione migliore, in termini di efficienza.

La VIA, in quest'ambito, rappresenta il fulcro attorno al quale si sono venute a strutturare tali procedure, in coerenza con la sua natura di decisione *preventiva*, tecnicamente assistita, intensamente partecipata e "globale", in cui la ponderazione degli interessi è condotta avendo riguardo alla ottimizzazione del fattore ambientale.

A chiarirne la portata, basti richiamare la recente sentenza del TAR Lazio, n. 4830/2023, in cui si è statuito che: mentre, ***una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva***, poiché solo l'AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento in concreto proposto.

## QUESTIONI APPLICATIVE E IL CASO DELLA C. S.R.L

Sta prendendo forma un primissimo ed eterogeneo bagaglio di esperienze tra le amministrazioni regionali che, non senza difficoltà, si sono cimentate nell'applicazione della normativa in esame.

Anche a fronte dell'eterogeneità delle singole esperienze regionali, tuttavia, sono emersi dei profili comuni di criticità, che costituiscono, appunto, oggetto di analisi nel presente lavoro.

È opportuno precisare che alcuni profili necessitano di una più profonda riflessione, anche de iure condendo, dunque, l'obiettivo del presente lavoro non è, e non potrebbe essere, quello di risolvere tali ricorrenti problemi, quanto piuttosto quello di individuarli, "metterli in fila" così da stimolare una futura e condivisa riflessione.

È necessaria un'ulteriore precisazione.

La normativa in esame, e precisamente l'art. 27 bis, D.lgs. 152/2006, disciplina i procedimenti autorizzatori di competenza regionale.

Il testo, nella sua innovatività e cogenza, incide radicalmente su numerosi aspetti di tali procedimenti; tuttavia, - ed è questa l'opportunità che le regioni dovrebbero cogliere - residuano profili



procedurali rilevanti che non sono oggetto di disciplina, la cui armonizzazione è rimessa ai singoli ordinamenti regionali.

Per tali ragioni, l'art. 27 bis, D.lgs. 152/2006, non può essere letto separatamente dall'art. 7 bis, D.lgs. 152/2006, che, disciplinando le competenze regionali in materia di VIA, prevede margini di azione – ancorché differenti rispetto al passato – certamente significativi in relazione alla disciplina del PAUR.

Ai sensi di tale articolo, e più precisamente, ai sensi del comma 8 *«fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale»*.

Tale premessa appare di estrema rilevanza, poiché, al netto delle oggettive criticità che accompagnano ogni nuovo istituto, e che caratterizzano certamente anche quello in esame, stante la sua ampia portata innovativa, rimangono dei nodi procedurali colmabili solo grazie all'intervento normativo regionale.

Non a caso, la regione Sicilia, dopo aver presentato numerose osservazioni alla Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni

Ambientali e al MATTM, con Decreto assessoriale n. 234 del 18 agosto 2020 stabilisce le modalità di attuazione del P.A.U.R.

Contrariamente a quanto sperato, elabora una procedura che mal si concilia con la natura omnicomprensiva del P.A.U.R, infatti, sembrerebbe non tenere debitamente conto di quelle criticità relative ai rapporti tra i diversi procedimenti e la loro impugnabilità.

Eppure, vi è un articolo che amplia lo spazio di manovra regionale. L'art. 7-bis, D.lgs. 152/2006, che attribuisce alle regioni *«il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale»*.

Questo articolo rappresenta un importante valvola di sicurezza che, se utilizzata permetterebbe di amalgamare il procedimento ai diversi contesti territoriali.

Lo sviluppo del Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale, così come concepito, comporta una slegatura procedimentale di pericolosa applicazione poiché il rischio sarebbe quello di una impugnazione a catena delle singole autorizzazioni.

Basti prendere visione del citato decreto, la formulazione dell'art. 2 fa ben capire la concezione della V.I.A. rispetto al P.A.U.R., questa viene concepita come una "cosa" da inserire all'interno del provvedimento autorizzatorio unico regionale. E quest'ultimo come una maxi-conferenza di servizi a cui allegare la V.I.A.

Tali doglianze non sono certo frutto di fantasia argomentativa ma circostanze verificatesi nel caso che ci apprestiamo ad esaminare.

Il caso riguarda una controversia instauratasi dinanzi al TAR Sicilia tra la C. S.r.l. e il Comune di M.

Nel dettaglio, la società, avrebbe dovuto realizzare un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD) sito nel Comune di M.

Quest'ultimo si oppone impugnando in un primo momento il decreto di V.I.A. e successivamente il P.A.U.R.

Occorre ripercorrere le singole tappe della vicenda processuale.

La Ditta C. S.r.l., quale soggetto proponente, ha avviato il procedimento di V.I.A. ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto.

Con decreto n. 51/gab del 1° aprile 2021, l'ARTA ha rilasciato il provvedimento di V.I.A. favorevole al progetto prima menzionato.

Nel frattempo, il Dipartimento dell'Ambiente Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali – Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, ha indetto la conferenza di servizi conclusiva per il rilascio del P.A.U.R.

Nella seduta della conferenza di servizi del 29.06.2021 il Comune di M. ha espresso il proprio motivato parere negativo.

In particolare, il Comune di M., ha chiarito che: il parere negativo è stato reso in ragione sia della sussistenza di vincoli paesaggistici insuperabili, sia del mancato rispetto della distanza di 3 km tra l'area di progetto e il centro abitato prevista dall'art. 17 comma 3 della l. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, ha invece asserito che: sulla base delle posizioni prevalenti espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla CdS tramite i propri rappresentanti, ha comunicato ai partecipanti, la conclusione favorevole della medesima. Il verbale conclusivo della predetta conferenza di servizi è stato notificato al Comune di M. in data 09.09.2021.

Avverso la già menzionata determinazione di conclusione della cds, il Comune di M. ha proposto opposizione ai sensi 21 della L.R n. 7/2019 e ss.mm.ii.

A seguito dell'opposizione, la Giunta regionale ha dato mandato alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione di indire una riunione con la partecipazione delle Amministrazioni che hanno espresso il dissenso e di quelle che hanno partecipato alla conclusiva conferenza di servizi. Da quest'ultima riunione è emersa la volontà di confermare le proprie precedenti determinazioni.

La difesa della C. S.r.l. ragionevolmente sostiene inoltre l'irricevibilità per tardività del ricorso, che si dirige contro il decreto di VIA.

Tale eccezione è supportata da una recente pronuncia del Consiglio di Stato in cui ha affermato che: in termini generali, occorre infatti rilevare che la VIA (così come la VINCA), chiude un procedimento autonomo caratterizzato da un altissimo tasso di discrezionalità non solo tecnica, ma politica (secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale: cfr. Corte giustizia UE, sez. VI, 28 febbraio 2018, C-117/17; sez. I, 26 luglio 2017, C-196/16; Cons. Stato, sez. IV, n. 3527 del 2021; sez. V, n. 1640 del 2012).

È, invero, pacifico in giurisprudenza che, stante l'autonomia procedimentale e la immediata lesività della VIA, il termine per impugnare la decisione favorevole decorre dalla pubblicazione per estratto del provvedimento ex art. 27 d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo *ratione temporis* vigente (tanto a partire da Cons. Stato sez. VI, n.

316 del 2004; successivamente: sez. IV, n. 190 del 2018; n. 4327 del 2017; n. 36 del 2014; n. 361 del 2013; v. da ultimo sez. IV, n. 6406 del 2022; 6013 del 2022; 5870 del 2022).

Di segno contrario è la lettura offerta da parte del comune di M.

Lo stesso sostiene che a partire dal 21 luglio 2017, la formulazione dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006 ha sostanzialmente eliminato l'onere di immediata impugnazione del provvedimento di V.I.A., potendo lo stesso essere impugnato in uno al provvedimento autorizzatorio finale.

Sarà presto il Giudice competente a pronunciarsi sulla delicata e interessante questione giuridica, rispetto alla quale, a parere di chi scrive, sarebbe auspicabile un intervento legislativo che chiarisca , quali atti debbano essere impugnati (ovvero: il parere o il decreto di VIA o il provvedimento di AIA, autonomamente e disgiuntamente dal PAUR o congiuntamente e/o in aggiunta al P.A.U.R.) al fine di offrire la necessaria chiarezza ad operatori del settore, Pubbliche Amministrazioni, nonché gli stessi tribunali Amministrativi eventualmente chiamati a decidere su analoghe questioni.

